

Impianti di distribuzione stradale di GPL

Quadro normativo generale

- DPR 24-10-03 n° 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
- DM 03-04-07 – Modifiche ed integrazioni all'allegato A del DPR 24-10-03 n° 340.

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

Art. 1. - Campo di applicazione

Art. 2. – Obiettivi

Art. 3. - Ubicazione dell'impianto

Art. 4. - Divieto di permanenza in aree non piu' rispondenti

Art. 5. - Mancanza delle distanze di sicurezza

Art. 6. – Deroghe

Art. 7. – Abrogazioni

Art. 8. – Disposizioni finali

ALLEGATO A

TITOLO I – GENERALITA'

TITOLO II – IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

TITOLO III- IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30 M³

Decreto Ministeriale del 03/04/2007

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del D.P.R. 24/10/2003 n° 340

Art. 1. – Modifiche ed integrazioni

Art. 2. – Commercializzazione CE

Art. 3. -Abrogazioni

Art. 4.- Disposizioni finali

ALLEGATO I

**Modifiche a vari punti del decreto in particolare aggiunta di un:
TITOLO IV- RIFORMAMENTO SELF-SERVICE**

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003

(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

Art. 1. - Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.**
- 2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

TITOLO II

IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

2. Elementi costitutivi degli impianti.

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:

- a) uno o due serbatoi fissi;**
- b) un punto di riempimento;**
- c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;**
- d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;**
- e) uno o piu' apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;**
- f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).**

3. Elementi pericolosi dell'impianto.

- 1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).**

12.Estintori ed idranti.

1. 1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21 A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 Kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
2. 2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi- reti idranti- progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779.

12.Estintori ed idranti.

1. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:
 - - impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1.
 - - impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

12.Estintori ed idranti.

- Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola “protezione interna”, con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 12845. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. E' ammessa l'installazione di un solo idrante e/o naspo purchè sia soddisfatta la suddetta condizione.
- 3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003

(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

13.Distanze di sicurezza.

13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto. (INTERNE)

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente Tabella I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C
A - punto di riempimento (1)....	-	- (2)	8
B - serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori...	- (2)	- (3)	8
C - apparecchi di distribuzione....	8	8	8

(1) E' ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso piu' breve possibile.

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.

13.2 Distanze di sicurezza ESTERNE.

1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

- a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m³:
 - dal punto di riempimento, 30 m;
 - da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
 - da apparecchi di distribuzione, 20 m;
- b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m³:
 - dal punto di riempimento, 30 m;
 - da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
 - da apparecchi di distribuzione, 20 m.

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonche' eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003

(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

- c) **le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50%** rispetto ex attività **83, 84, 85, 86, 87 e 89** dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, nonche' rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
- d) rispetto a **linee ferroviarie** pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
- e) rispetto alle **autostrade** devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna puo' essere ridotta a 15 m;
- f) rispetto **alle altre strade e alle vie navigabili** deve essere osservata una distanza di sicurezza di **15 m**;
- g) a partire **dall'area di sosta dell'autocisterna** deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003
(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

- h) rispetto a **parcheggi all'aperto**, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
- i) **tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree**, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;
- j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
 - 1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
 - 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;
 - 3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

13.3 Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:
 - a) dal punto di riempimento, 10 m;
 - b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;
 - c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
 - d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.

Titolo III - IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30 M³

(ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO TEMPORANEO)

16. Generalita'.

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. Interventi di adeguamento.

17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.

17.2 Dispositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2, relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi rapidi.

17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003

(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

17.4 Vano pompe in pozzetto.

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:
 - a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformita' alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:
 - essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
 - avere larghezza non minore di 0,6 m;
 - avere pedata non minore di 0,2 m;
 - avere alzata non maggiore di 0,25 m;
 - b) tutti i comandi di normale operativita' devono essere collocati all'esterno del vano pompe;
 - c) e' fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attivita';

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003
(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:

prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;

seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.

Il suddetto impianto di rivelazione deve:

- essere realizzato ed installato a regola d'arte;
- essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5 , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003
(mod. ed integr. Dal DM 03/04/2007)

e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:

- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
- fotocellula posizionata alla sommità della scala.

In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempiendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.

FINE DELLA PRESENTAZIONE



BUON PROSEGUIMENTO CON IL CORSO